

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 267

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARPI, FISCHETTI e CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1994

Disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente
e norme in materia di classificazione degli autobus turistici

ONOREVOLI SENATORI. - Il turismo rappresenta ormai da decenni una delle attività economiche più importanti nel panorama italiano. D'altra parte, sempre più si parla non di turismo ma di turismi, con ciò segnalando la segmentazione e la differenziazione delle forme di questa attività.

In questo quadro sta assumendo sempre maggiore rilievo l'attività di noleggio di autobus con conducente (si parla di oltre diecimila unità, con un giro d'affari che supera i duemila miliardi di lire).

La rilevanza assunta dal noleggio degli autobus nei viaggi turistici rende evidente l'opportunità di provvedere a distinguere i vari tipi di autobus adibiti ad uso turistico secondo un sistema di classificazione analogo a quello operato per la struttura turistico-ricettiva, come gli alberghi.

Si tratta di operare una classificazione «per stella» sulla base di criteri di giudizio, ognuno dei quali distinto da condizioni che vanno da un minimo utile per conseguire una sola «stella» ad un massimo che dà diritto alla classifica di quattro «stelle».

Questo sistema contribuisce innanzitutto a rendere più trasparenti i rapporti fra i vettori, le agenzie e gli organizzatori di viaggi, nell'interesse dei turisti che usano questo tipo di trasporto. Permette, d'altra parte, di conciliare il duplice obiettivo della ricerca della qualità dei servizi di autobus e il proseguimento indispensabile del loro sviluppo e della loro diversificazione. Costituisce, infine, un certo freno a riassetti superflui e costosi che non siano realmente dettati dal miglioramento del *comfort* dei viaggiatori.

I vantaggi del sistema di classificazione degli autobus da turismo hanno ricadute non soltanto a livello interno, nei rapporti fra i vettori, le agenzie di viaggi e i turisti,

ma anche a livello internazionale nei rapporti fra i vettori nazionali, le agenzie di viaggi estere e i turisti stranieri. Le relazioni fra le agenzie di viaggi nazionali e i vettori esteri saranno anche largamente facilitate. Il sistema offre, infatti, agli uni e agli altri, delle garanzie di qualità e di *comfort* facilmente identificabili e controllabili e, di conseguenza, una maggiore trasparenza dei prezzi.

Come è noto, esperienze di classificazione sono già state iniziate da parte dell'Associazione nazionale autoservizi in concessione (ANAC), la quale, sensibile al problema, ha anticipato i pubblici poteri, costituendo una società *ad hoc*, la Promobus Srl, con lo scopo di provvedere alla classificazione degli autobus dei propri associati.

Ma l'importanza del fenomeno e la sua rilevanza economica richiedono l'intervento legislativo, al fine di regolamentare e disciplinare il settore nella sua globalità con le garanzie offerte dal controllo dello Stato.

I risultati che si vogliono ottenere sono principalmente:

1) migliorare l'immagine e la qualità del *comfort* dei servizi con autobus e promuovere anche il loro sviluppo;

2) facilitare, sul piano nazionale ed internazionale, le reciproche relazioni tra i vettori, le agenzie e gli organizzatori dei viaggi;

3) permettere ai viaggiatori di conoscere meglio il *comfort* offerto dai vettori e di richiedere, di conseguenza, la qualità del servizio che conviene loro;

4) proteggere i vettori da una concorrenza sleale che offra agli utenti prestazioni equivalenti, non falsate da una pubblicità ingannevole, derivante dall'affissione sugli autobus di un numero fantasioso di «stelle».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, la normativa proposta tende:

a) a superare la dimensione comunale della licenza di esercizio, non rispondente più in assoluto all'importanza dell'attività ed all'esigenza di un razionale inserimento del trasporto turistico nei piani regionali dei trasporti. L'estensione della portata operativa delle licenze al territorio provinciale è appunto diretta a predisporre strumenti amministrativi capaci di avviare a soluzione i problemi connessi alle disfunzioni derivanti dalla incapacità dell'attuale sistema di regolamentare l'accresciuta dimensione delle correnti di traffico turistico soddisfatte attraverso l'utilizzazione dell'autobus da noleggio;

b) ad adeguare la legislazione nazionale alle direttive della Comunità economica europea in materia di formazione professionale dei vettori turistici nel primario interesse della collettività e della utenza, non potendo più consentirsi ad operatori improvvisati l'offerta di servizi che riguardano la sicurezza di migliaia di persone trasportate;

c) a stabilire alcuni principi comuni relativi all'attività di noleggio con specifico riferimento ad aspetti di generale portata sui quali appare utile dettare una disciplina unitaria valevole per l'intero territorio nazionale;

d) a dettare una nuova ed organica procedura per il rilascio dei permessi fuori

linea che consentono l'utilizzazione di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea nell'attività di noleggio, con previsione di specifiche sanzioni in caso di abuso;

e) ad introdurre una organica disciplina della classificazione degli autobus adibiti ad uso turistico, in conformità con le accresciute esigenze del turismo, sia interno, sia, in particolar modo, internazionale. Gli autobus turistici sono suddivisi in quattro classi, secondo le caratteristiche tecniche ed il differente *comfort* offerto ai passeggeri; la classe di appartenenza è contraddistinta da un numero di stelle, da una a quattro;

f) a stabilire un compiuto e completo sistema sanzionatorio, individuando le fattispecie concrete di illecito nell'esercizio dell'attività abusiva di noleggio da parte sia di vettori nazionali sia di trasportatori esteri e fissando misure patrimoniali che risultino efficaci e dissuasive;

g) a promuovere la partecipazione delle regioni nel completamento normativo ed amministrativo della disciplina della materia, quale aspetto qualificante della riforma settoriale ipotizzata;

h) a prevedere un regime transitorio che consenta la regolarizzazione delle posizioni operative dei vettori legittimamente esercenti entro un periodo di tempo sufficiente a consentire l'adozione dei nuovi strumenti amministrativi di disciplina e di controllo.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I**NOLEGGIO DI AUTOBUS
CON CONDUCENTE****Sezione I.****CAMPO DI APPLICAZIONE****Art. 1.***(Definizione)*

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente consiste nel trasporto, effettuato con autobus di proprietà e con proprio personale, per uno o più viaggi ordinati da uno o più soggetti dietro corrispettivo. Tale attività può essere svolta da persone fisiche ovvero da persone giuridiche.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai noleggi comunque effettuati con motocarrozette, autovetture o motoveicoli ed autoveicoli per trasporto promiscuo.

Art. 2.*(Licenze)*

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte della provincia nel cui ambito territoriale opera l'imprenditore o la società richiedente.

2. Ogni licenza abilita alla circolazione di un autobus da immatricolare per uso di noleggio con conducente. La targa dell'autobus deve essere annotata sulla licenza a cura dell'autorità competente.

3. Ai fini della regolarità dell'effettuazione del servizio di noleggio di autobus con conducente, la licenza deve trovarsi sempre

a bordo dell'autobus durante il viaggio e lo stesso deve essere munito di un disco contrassegno numerato, da apporsi in modo visibile, rilasciato contestualmente alla licenza.

Art. 3.

(Numero massimo delle licenze)

1. Spetta alla regione predisporre ed attuare un piano che determini il numero massimo delle licenze di noleggio attivabili in ogni provincia, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) entità della popolazione della provincia;

b) numero ed importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali;

c) numero e frequenza di gite collettive effettuate sulla base delle richieste avanzate nell'ambito provinciale e per le quali si siano utilizzati autobus da noleggio non operanti nella zona o autobus di linea autorizzati alla effettuazione di corse fuori linea.

2. Il piano di cui al comma 1 è soggetto a revisione alle scadenze temporali che ciascuna regione stabilisce in sede di emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

Art. 4.

(Ambito di operatività delle licenze)

1. La licenza di noleggio abilita all'effettuazione di servizi di trasporto aventi origine nell'ambito della provincia per la quale la stessa è stata rilasciata.

2. Solo in casi eccezionali, e per accertate esigenze di traffico, i titolari di licenza di noleggio possono svolgere servizi aventi origine nel territorio di altre province, purchè, comunque, il viaggio termini nella provincia che ha rilasciato la licenza.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo al luogo in cui il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

viaggio termina, si applicano anche nel caso in cui il servizio di noleggio sia rivolto a soddisfare richieste di trasporto provenienti da territorio estero.

Art. 5.

(Servizi internazionali)

1. Per effettuare servizi internazionali di noleggio, l'imprenditore o la società titolare di licenze di noleggio di autobus con conducente deve essere in possesso del certificato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*).

2. Si intendono per servizi internazionali di noleggio quelli che prevedono l'uscita dell'autobus dal territorio nazionale nel corso dell'effettuazione del servizio, ad eccezione dei viaggi che comunque tocchino il territorio della Repubblica di San Marino.

Sezione II.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Art. 6.

(Requisiti di idoneità)

1. L'attività professionale di noleggio di autobus con conducente può essere esercitata da imprenditori o da società che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

(Idoneità morale)

1. Il requisito di idoneità morale deve essere posseduto:

a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, se questi ha preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di

essa o di una sede un direttore, anche da quest'ultimo;

b) nel caso di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo; dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società, nonchè, in ogni caso, dalla persona che dirige l'attività dell'impresa in modo permanente ed effettivo.

2. La sussistenza del requisito di idoneità morale deve essere provata mediante la produzione in carta legale di estratto del casellario giudiziale attestante la buona condotta del richiedente ed in particolare:

a) l'assenza a suo carico di condanne e pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) il mancato assoggettamento a procedure fallimentari in corso ovvero a dichiarazioni di fallimento rispetto alle quali non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 8.

(Idoneità finanziaria)

1. Il requisito di idoneità finanziaria consiste nella disponibilità delle risorse finanziarie e delle coperture assicurative necessarie a garantire l'avviamento e la buona gestione dell'azienda in relazione alla dimensione della stessa ed al numero delle licenze di noleggio richieste o in dotazione.

Art. 9.

(Idoneità professionale)

1. Il requisito di idoneità professionale consiste nel possesso da parte del titolare

dell'impresa o del legale rappresentante della società, nonché della persona fisica che sia preposta alla direzione dell'attività dell'impresa in modo permanente ed effettivo, di un certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore dei servizi di noleggio di autobus con conducente, rilasciato sulla base di pubblico esame, dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.).

2. Il certificato di cui al comma 1 può avere valore:

a) abilitante il titolare all'esercizio di servizi di noleggio esclusivamente sul territorio nazionale;

b) abilitante il titolare all'esercizio di servizio di noleggio anche a carattere internazionale.

Art. 10.

(Commissione d'esame)

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla indicazione delle materie oggetto di esame per il rilascio del certificato di cui all'articolo 9 in conformità alle disposizioni comunitarie, nonché alla costituzione di un'apposita commissione di esame.

2. Nella commissione di cui al comma 1 deve essere garantita la presenza di un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore.

3. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Direttore generale della M.C.T.C.

4. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede altresì a dettare le norme per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove di esame.

Sezione III.

PRINCIPI COMUNI
INERENTI ALL'ATTIVITÀ

Art. 11.

(Durata della licenza)

1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 2 ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

Art. 12.

(Rilascio della licenza)

1. L'emanazione del documento amministrativo attestante l'avvenuto rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 2 è tassativamente subordinata alla dimostrazione, da parte dell'assegnatario della stessa, della proprietà e della disponibilità dell'autobus, avente caratteristiche conformi a quelle prescritte per il tipo di servizio da esercitare.

Art. 13.

(Cronotachigrafo)

1. Tutti gli autobus comunque adibiti ad attività di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dall'articolo 179 del Nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 14.

(Attività di noleggio effettuata con autobus immatricolati in servizio di linea)

1. Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto possono essere autorizzate ad effettuare, con propri autobus immatricolati in servizio di linea, attività di noleggio, purchè:

a) siano comunque garantite la continuità e la regolarità dei servizi pubblici esercitati;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) siano applicati i prezzi praticati in zona per servizi similari dai vettori professionalmente abilitati all'esercizio dell'attività di noleggio;

c) sia accertata l'effettiva esigenza di utilizzare autobus ulteriori rispetto a quelli specificamente abilitati;

d) il servizio sia limitato a prestazioni sul territorio nazionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, denominata «permesso fuori linea», è rilasciata dal competente assessorato regionale ai trasporti se trattasi di autobus adibiti a servizi di linea di competenza regionale o comunale; dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C., nella cui circoscrizione ha sede l'azienda richiedente, se trattasi di autobus adibiti a servizi di linea di competenza statale.

3. Le autorità di cui al comma 2 sono competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso fuori linea.

4. Qualora particolari condizioni richiedano il rilascio del permesso fuori linea senza la possibilità di accertamento preventivo dei requisiti prescritti, fa fede l'attestazione dell'azienda richiedente.

5. In caso di successiva accertata insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, l'autorità competente provvede a comminare all'azienda inadempiente la sanzione della sospensione del rilascio del permesso fuori linea per un periodo variabile da due a otto mesi, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

6. Il permesso fuori linea deve essere conservato a bordo dell'autobus per tutto il periodo di svolgimento del servizio autorizzato.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE
DEGLI AUTOBUS TURISTICI

Art. 15.

(Obbligo di classificazione)

1. Oltre ai normali accertamenti tecnici e alle procedure amministrative necessarie, secondo la normativa vigente, per essere

ammessi alla circolazione, gli autobus di cui agli articoli 2 e 14, per essere adibiti ad uso turistico, debbono essere classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente capo.

2. L'autobus che non ha i requisiti minimi per essere classificato nella prima delle classi di cui all'articolo 16, comma 2, non può essere adibito ad uso turistico.

Art. 16.

(Criteri per la classificazione)

1. Il Ministro competente in materia di turismo, con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, detta criteri per la classificazione degli autobus turistici di cui all'articolo 15, tenendo conto delle caratteristiche dei seguenti elementi:

- a) potenza del motore;
- b) sospensioni;
- c) *comfort*;
- d) climatizzazione;
- e) riscaldamento;
- f) vetri;
- g) illuminazione interna;
- h) installazione sonora;
- i) vano bagagli;
- l) apparecchiature sanitarie;
- m) frigorifero.

2. Con riferimento ai criteri e alle caratteristiche di cui al comma 1, il decreto prevede quattro classi di autobus contrassegnate, in ordine decrescente, da quattro, tre, due o una stella.

3. Per essere classificato in una delle quattro classi di cui al comma 2, l'autobus deve essere in possesso dei requisiti ad essa inerenti.

4. Il decreto di cui al comma 1 individua gli organi e le strutture competenti ad eseguire le operazioni di classificazione, previa verifica delle caratteristiche di ogni autobus.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Ciascun autobus classificato è contraddistinto dal numero di stelle corrispondenti alla classe di appartenenza e da un certificato di merito rilasciato dall'Amministrazione centrale competente in materia di turismo.

6. Il certificato di cui al comma 5 deve trovarsi sempre a bordo dell'autobus durante il viaggio.

7. Ciascun autobus classificato, indipendentemente dal numero di stelle ad esso assegnate, deve essere mantenuto in buono stato di conservazione.

Art. 17.

(Durata del certificato di classificazione)

1. Fermo restando l'obbligo di mantenimento in buono stato di conservazione di ciascun autobus classificato, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, il certificato di classificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo, ha durata di cinque anni, ed è rinnovabile.

2. Le modalità della procedura di rinnovo sono stabilite con decreto del Ministro competente in materia di turismo, da emanare, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Perdita della classe o della classificazione)

1. Se, a seguito di accertamento da parte degli organi di cui all'articolo 24, comma 1, o al momento del rinnovo del certificato di classificazione ai sensi dell'articolo 17, risulta che un autobus, per mancata manutenzione od altra carenza, ha perso i requisiti per conservare la classe assegnata, può essere classificato nella classe immediatamente inferiore, o in quelle successive, purchè abbia i requisiti necessari.

2. In mancanza di tali requisiti, all'autobus è tolta la classificazione ed esso non può più essere adibito ad uso turistico, secondo quanto previsto dall'articolo 15.

CAPO III
SANZIONI

Art. 19.

*(Servizio abusivo di noleggio di autobus
con conducente)*

1. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un autobus non destinato a tale uso, o privo del permesso fuori linea di cui all'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'efficacia della carta di circolazione dell'autobus è sospesa per un periodo da due a otto mesi, tenuto conto delle infrazioni al divieto commesse in precedenza, anche se siano intervenute cause di estinzione di esse ovvero delle obbligazioni derivanti dalle medesime.

3. Al conducente dell'autobus cui sia stata contestata l'infrazione, si applica, per lo stesso fatto, la sanzione della sospensione della patente per un periodo da due a quattro mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto.

Art. 20.

*(Servizi di noleggio di autobus
con conducente non consentiti dalla licenza
di esercizio)*

1. Il titolare della licenza di noleggio di autobus con conducente che effettui servizi non consentiti dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 21.

*(Servizi internazionali abusivi di noleggio di
autobus con conducente)*

1. Chiunque svolge servizi internazionali di noleggio di autobus con conducente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

senza essere in possesso della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.

Art. 22.

(Servizi abusivi di noleggio di autobus con conducente effettuati su territorio nazionale da vettori stranieri)

1. I vettori stranieri che effettuano sul territorio nazionale servizi loro non consentiti dalle disposizioni vigenti sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.

2. Contestualmente alla sanzione di cui al comma 1 è comminato, per un periodo non inferiore a due mesi, il divieto di entrata sul territorio nazionale dell'autobus a carico del quale è stata disposta la sanzione stessa.

3. Qualora l'autobus straniero violi il divieto di cui al comma 2, ne viene disposto il sequestro in base alle vigenti norme di legge.

Art. 23.

(Autobus adibito abusivamente ad uso turistico)

1. Chiunque adibisca ad uso turistico un autobus non classificato ai sensi dell'articolo 15 è soggetto, in aggiunta ad eventuali altre sanzioni previste dal presente capo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.

2. Se la fattispecie di cui al comma 1 si riferisce ad un autobus con il certificato di classificazione scaduto per decorrenza dei termini di validità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui sia adibito ad uso turistico un autobus che ha perso, ai

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sensi dell'articolo 18, comma 2, i requisiti per ottenere la classificazione.

4. Se la fattispecie di cui al comma 3 si riferisce ad un autobus che ha perso i requisiti per conservare la classe ad esso assegnata, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ottocentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 24.

(Organi competenti all'accertamento delle violazioni ed alla comminazione delle sanzioni)

1. L'espletamento dei compiti relativi all'accertamento delle violazioni amministrative spetta a tutti gli organi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché agli organi specificamente indicati dalle autorità regionali.

2. I verbali relativi all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per l'applicazione delle relative sanzioni.

3. I verbali relativi all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 23 sono inviati all'Amministrazione centrale competente in materia di turismo per l'applicazione delle relative sanzioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

(Delega delle funzioni amministrative alle regioni)

1. In conformità al disposto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono delegate alle regioni le quali, nell'esercizio

di tale delega, sono tenute ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie disposizioni atte a disciplinare:

a) le modalità per l'attuazione del piano di cui all'articolo 3;

b) la procedura e le condizioni per il rilascio delle licenze di noleggio di autobus con conducente;

c) altri aspetti inerenti alla disciplina dell'attività, con particolare riferimento:

1) alla elencazione di eventuali titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze;

2) alle cause di impedimento per il rilascio delle licenze;

3) alla trasferibilità delle licenze;

4) alla sospensione, al ritiro e alla decadenza delle licenze;

5) alla sostituzione degli autobus in servizio di noleggio.

Art. 26.

(Validità delle licenze in esercizio)

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente attualmente in esercizio continuano ad essere operative, anche in eccedenza al numero delle licenze fissate dal piano regionale per la provincia di riferimento.

2. Ad ogni variazione del numero delle licenze attivabili a livello provinciale, prima di procedere al rilascio di nuove licenze si deve procedere al riassorbimento di quelle in soprannumero.

Art. 27.

(Assegnazione dei certificati di riabilitazione professionale ai titolari di licenze in esercizio)

1. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad attivare le prove di esame per il conseguimento del certificato di abilita-

zione professionale da parte di tutti i soggetti che ne facciano richiesta.

2. I titolari di licenza di noleggio in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto attività continuativa in tale settore per almeno un quinquennio e non siano incorsi in infrazioni concernenti l'irregolare esercizio della loro attività, hanno diritto di ottenere il certificato di abilitazione professionale senza sostenere il relativo esame.

3. La richiesta, su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., cui spetta l'accertamento dei predetti requisiti.

4. Il diritto di cui al comma 2 non può essere esercitato trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Abrogazione di norma)

1. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 82 del Nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.